



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Al Sindaco

Prot. n° 75772 Sind.

Reggio Calabria, 18 Novembre 2020

Tit. 02 classe 02 sott cl. 00

Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2020

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ex art.117 comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; ex art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del Lgs. n. 267/2000, inerente l'autorizzazione al trattamento temporaneo dei rifiuti indifferenziati CER/EER 200301 presso l'impianto di Siderno San Leo.

PREMESSO CHE con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 20.05.2020, per le motivazioni in essa espresse, riconducibili alla grave situazione venutasi a creare nel territorio regionale, a fronte dell'incompletezza e inadeguatezza del sistema impiantistico regionale dei rifiuti (*in primis*, per la mancanza di discariche attive), trasferito con L.R. 14/2014 e s.m.i., nella sfera di competenza delle Comunità d'ambito e della Città Metropolitana di Reggio Calabria (enti di governo degli ATO), sono state emanate "*Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";

CONSIDERATO CHE, per la parte qui di interesse della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ATO RC, la predetta OPR n. 45/2020, ha ordinato, tra l'altro, che:

- *in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n°381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogati:*
- ***alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di attivare i conferimenti nel lotto I della discarica di loc. la Zingara nel Comune di Melicuccà per una volumetria pari a circa 90.000 mc, nelle more della presentazione all'autorità competente del progetto di bonifica del sito e di coltivazione della discarica per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Prima dell'avvio dei conferimenti dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni necessarie a ripristinare le caratteristiche tecniche della vasca secondo la normativa vigente. Dovranno altresì essere verificate l'efficacia dei presidi ambientali già realizzati, revisionati i servizi di rete, e eventualmente realizzati tutti gli interventi necessari a garantire la corretta gestione della discarica in conformità al d.lgs 36/2003. Preliminarmente ai conferimenti devono essere rimossi i rifiuti abbandonati nel lotto II della discarica. La Città Metropolitana procede, inoltre, entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, all'affidamento della esecuzione delle indagini ambientali integrative sulla base del Piano di caratterizzazione approvato dalla Regione Calabria in conferenza dei servizi in data 25 ottobre 2019;***

• **ad ARPACAL** di fornire a tutti soggetti individuati nella presente ordinanza il supporto necessario per la verifica dello stato dei luoghi, l'analisi e la valutazione delle previsioni progettuali, il rispetto delle condizioni stabilite nei progetti già redatti, le eventuali prescrizioni per il corretto avvio delle attività, così come previsto dal regolamento di funzionamento dell'agenzia. A tale proposito l'ARPACal verrà potenziata e opererà in sinergia con il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE con le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 54, 56, 62 e 70 sono state emanate ulteriori misure straordinarie per fronteggiare lo stato emergenziale riferito al trattamento degli rsu sul territorio regionale;

CONSIDERATO CHE in data 24.09.2020 è scoppiato un incendio presso l'impianto di trattamento di rsu di Siderno San Leo,

VERIFICATO CHE questo incendio ha reso inutilizzabili due delle tre linee dedicate al trattamento dei rifiuti in presso l'impianto di Siderno, nello specifico la linea di trattamento della frazione indifferenziata CER/EER 200301 e linea della frazione umida differenziata CER/EER 200108,

CONSTATATO CHE tale situazione ha creato, all'interno del territorio metropolitano, ed in particolar modo negli ambiti urbani dei comuni conferitori, situazioni particolarmente critiche dal punto di vista igienico-sanitario oltre che per il decoro urbano, come emerso tra l'altro durante l'Assemblea dei sindaci della Locride svoltasi il 25 settembre presso il Palazzo Comunale di Siderno;

CONSIDERATO CHE a far data dal 01.10.2020 è stato possibile attivare la trasferta di rifiuti, in partenza da San Leo con destinazione l'impianto di TMB di Massafra Taranto, per circa 90 tonnellate al giorno,

CONSIDERATO CHE con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 02.10.2020 è stato autorizzato il trattamento dei rifiuti umidi CER/EER 200108, prodotti dai comuni conferitori presso l'impianto di Siderno San Leo, con trasferta a cura dei comuni conferitori, presso l'impianto di Vazzano (VV) di proprietà della Ecocall Spa, autorizzato dalla Regione Calabria con il DDG del Dipartimento Ambiente e Territorio n°7032 data 08.07.2015,

CONSIDERATO CHE la trasferta dei rifiuti urbani CER/EER 200301 in Puglia rappresenta una soluzione provvisoria la cui scadenza è stabilita al 30.11.2020 e, come tale non risponde alle necessità funzionali del sistema;

EVIDENZIATO CHE:

- è urgente ed indifferibile trovare una soluzione alla problematica del trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, prodotti dai comuni della Locride per i quali l'impianto di Siderno rappresenta l'unico impianto di servizio per il trattamento della frazione indifferenziata degli rsu CER/EER 200301;
- la diffusività del coronavirus sul territorio e il rischio di contagio potrebbero essere aggravate dalle criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dalla riduzione della raccolta dei rifiuti, con il rischio di depositi incontrollati di rifiuti in tutte le aree urbane e periurbane del territorio metropolitano, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali;

VERIFICATO CHE sulla scorta dei vari sopralluoghi effettuati presso l'impianto di Siderno, compreso l'ultimo in data 10.11.2020 da funzionari e tecnici della Città Metropolitana, è stato ipotizzato il ricorso ad una forma straordinaria di trattamento degli rsu, attraverso una macchina mobile tritovagliatrice, per il funzionamento della quale è stato chiesto all'Arpacal il parere di competenza;

VERIFICATO ALTRESI' CHE l'utilizzo della macchina mobile tritovagliatrice, risultata, quantomeno per la

situazione contingente, la migliore strategia da adottare, avverrà a cura del gestore e che durante il suo funzionamento, la stessa macchina sarà posizionata sulle superfici coperte dell'impianto di Siderno;

VERIFICATO INOLTRE CHE il trattamento dei rifiuti indifferenziati con la macchina mobile tritovagliatrice, separerà la frazione denominata "sopravaglio", classificabile con il CER/EER 191212, che sarà trasportata presso l'impianto di Gioia Tauro Cicerna per subire un ulteriore trattamento finalizzato alla separazione di cdr/css classificabile con il CER/EER 191210, che potrà essere avviato a combustione presso lo stesso impianto di Gioia Tauro Cicerna;

RICHIAMATI:

- il DDG del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 14242 del 07.12.2015 con il quale è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di trattamento rifiuti indifferenziati TMB in località San Leo di Siderno;
- il DDG del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 16397 del 28.12.2015 con il quale è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Termovalorizzazione e di trattamento rifiuti dei indifferenziati in località Cicerna di Gioia Tauro;
- il parere favorevole espresso da Arpacal con la nota registrata al protocollo della Città Metropolitana al n°74766 in data 13/11/2020,

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti, di diritto e di fatto, connessi a motivi pregiudizievoli di carattere igienico - sanitario, necessari alla adozione di specifica Ordinanza sindacale, ex art. 50 del TUEL ed art. 191 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., che, al fine di scongiurare i rischi di carattere igienico-sanitario, sancisca la modalità temporanea di trattamento dei rifiuti CER/EER 200301 presso l'impianto di Siderno;

CONSIDERATO DA ULTIMO CHE:

- le gravi ripercussioni sul servizio di raccolta dei rifiuti, dovute a quanto in parte motiva dettagliatamente esposto, unitamente al complesso contesto socio-economico che sta vivendo il territorio metropolitano (così come nell'intero Paese), a causa della pandemia da covid-19, potrebbe dare adito a reazioni sconsiderate della cittadinanza con potenziali pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- al riguardo, si registrano le prime avvisaglie di generale insofferenza al fenomeno della permanenza dei rifiuti per strada, quali continue e pressanti richieste ai settori Ambiente e Polizia Locale di interventi di rimozione, incendi dolosi di micro discariche;

VISTI:

- l'art.50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 191 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32 comma 3 della L 833/1978;
- l'art. 650 del vigente Codice Penale;
- la L.R. n. 14/2014 e s.m.i.;

VISTE ALTRESI' le specifiche previsioni dell'OPGR n.28 del 10 aprile 2020 e, nello specifico, quanto ivi previsto per l'applicazione sul territorio regionale delle forme speciali di gestione dei rifiuti;

RITENUTO improcrastinabile oltre che doveroso assumere provvedimenti *extra-ordinem*, in aderenza a quanto sopra esposto, al fine di scongiurare i pericoli igienico-sanitari per la popolazione, oltre che per prevenire comportamenti *contra ius* tali da generare turbamento all'ordine pubblico;

Considerate le ragioni di urgenza sin qui esplicitate atte a motivare l'adozione del presente provvedimento coi poteri e le modalità di cui all'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833; all'art.117 comma 1, del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998; all'art. 191 del D.Lgs.3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i. ; all'art.50 del Lgs. n. 267/2000

Dato atto che la presente ordinanza è disposta in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31.10.13 e Regolamento Regionale n°3/2008, ove non espressamente abrogati, e al D.D.G. del Dipartimento Ambiente e Territorio n.14242 del 07.12.2015, con il quale è stata approvata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani in località San Leo di Siderno

ORDINA

- 1) in deroga alle norme sopra richiamate, all'autorizzazione rilasciata con D.D.G. del Dipartimento Ambiente e Territorio n.14242 del 07.12.2015, al D. lgs n°152/2006 articolo 208 comma 15, il trattamento, in via temporanea, dei rifiuti urbani CER/EER 200301 presso l'impianto di Siderno per un flusso massimo di 140 tonnellate al giorno, in coerenza con il sistema di trattamento descritto nell'allegata relazione tecnica, sottoposta al parere Arpacal;
- 2) in deroga alle norme sopra richiamate, all'autorizzazione rilasciata con D.D.G. del Dipartimento Ambiente e Territorio n.16397 del 28.12.2015, il trattamento, in via temporanea, dei rifiuti classificati con il CER/EER 191212, separati dal trattamento di tritovagliatura a Siderno, presso l'impianto di Gioia Tauro Cicerna per un flusso massimo di 90 tonnellate al giorno, in coerenza con il sistema di trattamento, finalizzato alla produzione di cdr/css, CER/EER 191210, descritto nell'allegata relazione tecnica, sottoposta al parere Arpacal;
- 3) alla Società Ecologia Oggi S.p.A. la conduzione della suddetta attività di trattamento dei rifiuti CER/EER 200301;
- 4) al gestore Ecologia Oggi SpA di adattare, in coerenza con le previsioni di cui all'OPGR n.28/2020, la capacità di trattamento e di stoccaggio degli impianti;
- 5) al gestore Ecologia Oggi, per come richiesto da ArpaCal con il parere espresso con la comunicazione del 13/11/2020, l'attuazione di tutti i presidi ambientali utili a non provocare danni all'ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione delle molestie olfattive;

DISPONE

- 1) in complessivi **180 giorni** la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
- 2) che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento dell'impianto di Siderno, e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione della presente Ordinanza;
- 3) che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti CER/EER 200301 siano condotte nel pieno

rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;

- 4) che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.;

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo *pec*:

alla ditta Ecologia Oggi Spa

ecologiaoggi@legalmail.it info@ecologiaoggi.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria

protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria

presidente@pec.regione.calabria.it

alla Commissione Prefettizia del Comune di Siderno

comune.siderno@asmepec.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria

dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria

reggiocalabria@pec.arpacalabria.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute

gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico

urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Avv. Giuseppe Falcomatà